



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Deliberazione N. 97 del 05/02/2024

PROPONENTE: Direttore Amministrativo

**OGGETTO: Regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi del
Comparto Sanità – Recepimento.**

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi del Comparto Sanità - Recepimento.

Il Direttore Amministrativo

PREMESSO

- che in data 02/11/2023 le OO.SS. e la Parte Pubblica hanno sottoscritto il CCIA - Contratto Collettivo Integrativo Aziendale Area Comparto di questo I.N.T. IRCCS “Fondazione G. Pascale”;
- che, per il seguito di applicazione degli istituti contrattuali, si è reso necessario definire la nuova piattaforma di regolamentazione della procedura di affidamento degli incarichi relativi al personale del comparto e che, pertanto, a seguito di incontri del Tavolo Tecnico tra Parte Pubblica e OO.SS. - svolti nelle date del 07.12.2023, 19.12.2023, 02.01.2024 e 09.01.2024 - si è proceduto alla definizione del nuovo “Regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi del Comparto Sanità”;

PRESO ATTO

che con verbale di contrattazione decentrata del 24/01/2024 il predetto regolamento è stato approvato in via definitiva dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale (RSU e rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 02.11.2022), così come risulta dal verbale di riunione in pari data;

RITENUTO

di procedere al formale recepimento dello stesso;

ACCERTATA

- la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e di tutti i presupposti rilevanti per l'adozione dell'atto che si propone, in base ai documenti detenuti dalla proponente Direzione Amministrativa;
- la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti della presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

DICHIARATA, altresì:

1. l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6,7,14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e delle misure di cui al PTPCT vigenti;
2. il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio aziendale;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

**propone
al Direttore Generale**

3. **di recepire** il “Regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi del Comparto Sanità” approvato in via definitiva dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale in data 24.01.2024, nei termini e così come risulta dal verbale di riunione in pari data;
4. **di dare atto** che:
- o il predetto regolamento consta degli articoli da 1 a 14, più le tabelle distinte sub A, A1, B e B1, ed è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
 - o per effetto del recepimento dello stesso si intendono abrogati tutti gli atti precedentemente vigenti in materia di conferimento, valutazione e revoca degli incarichi del Comparto Sanità;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
- o alla S.C. Gestione Risorse Umane per i conseguenti adempimenti esecutivi della presente;
 - o alle OO.SS. firmatarie del predetto regolamento;
 - o al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
- **di disporre** la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line di questo Istituto;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Giovanni De Masi

IL DIRETTORE GENERALE

- In virtù** dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 108 dell'08\08\2019, come integrato con delibera n. 36 del 02.02.2021;
- Letta e valutata** la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore Sanitario;
- Preso atto** della dichiarazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente atto, resa e sottoscritta dal Direttore proponente a seguito dell'istruttoria effettuata;
- Acquisito** il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e, per l'effetto, di:

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

1. **RECEPIRE** il “*Regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi del Comparto Sanità*” sottoscritto in via definitiva dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale in data 24.01.2024, nei termini e così come risulta dal verbale di riunione in pari data;
2. **DARE ATTO** che:
 - il predetto regolamento consta degli articoli da 1 a 14, più le tabelle distinte sub A, A1, B e B1, ed è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
 - per effetto del recepimento dello stesso si intendono abrogati tutti gli atti precedentemente vigenti in materia di conferimento, valutazione e revoca degli incarichi del Comparto Sanità;
3. **TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - alla S.C. Gestione Risorse Umane per i conseguenti adempimenti esecutivi della presente;
 - alle OO.SS. firmatarie del predetto regolamento;
 - al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
4. **DISPORRE** la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line di questo Istituto;
5. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Attilio A.M. Bianchi



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA VALUTAZIONE E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DEL COMPARTO SANITA'

INDICE

ART. 1	Principi generali	Pag. 2
ART. 2	Ambito di applicazione	Pag. 2
ART. 3	Individuazione degli incarichi e la loro tipologia	Pag. 2
ART. 4	Contenuto degli incarichi	Pag. 3
ART. 5	Graduazione delle funzioni degli incarichi e relativa indennità	Pag. 4
ART. 6	Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di posizione	Pag. 6
ART. 7	Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale	Pag. 7
ART. 8	Requisiti incarichi	Pag. 9
ART. 9	Avvisi di selezione e attribuzione degli incarichi	Pag. 11
ART. 10	Trattamento economico incarichi	Pag. 12
ART. 11	Valutazione degli incarichi di posizione e funzione	Pag. 14
ART. 12	Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi e livelli di complessità	Pag. 15
ART. 13	Norma di rinvio	Pag. 16
ART. 14	Norma transitoria e finale	Pag. 16
TABELLA A e A1		Pag. 17
TABELLA B e B1		Pag. 18

Art.1 Principi Generali

Questo Istituto, sulla base della normativa vigente, del CCNL Triennio 2019-2021 Comparto Sanità e del proprio ordinamento, in relazione alle esigenze di servizio e delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, istituisce il sistema degli incarichi per il personale del Comparto a norma dell'art. 24 e ss. del CCNL Comparto Sanità Triennio 2019-2021 del 02.11.2022 e nel rispetto delle risorse economiche disponibili nel competente Fondo "incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" art. 102 del medesimo CCNL.

Il sistema degli incarichi è costituito dalle tipologie di incarico, dalla loro graduazione e dalle procedure di assegnazione, caratterizzate da trasparenza, oggettività e imparzialità delle scelte nonché dalla verifica delle competenze. Esso rappresenta una fondamentale componente del sistema classificatorio del personale.

Fermo restando la sovraordinazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale e le peculiari competenze e responsabilità del Dirigente, il sistema degli incarichi si basa sui principi di maggiore responsabilità e di impegno realmente profuso, valorizzazione del merito e della prestazione professionale ed è funzionale ad una efficace organizzazione aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e regionale, finalizzati a promuovere lo sviluppo professionale, mediante il riconoscimento dell'autonomia operativa.

Gli incarichi costituiscono per il personale del comparto un importante occasione di valorizzazione delle competenze e di sviluppo professionale, poiché implicano l'assunzione diretta di ampi margini di autonomia e di responsabilità e stabiliscono un legame preciso tra le responsabilità effettivamente assunte dai dipendenti ed il loro trattamento economico.

Gli stessi richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell'ambito del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità. Il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari con incarico di funzione professionale di base esercita attività e funzioni connesse all'area e al profilo di appartenenza aderenti all'organizzazione della struttura aziendale di assegnazione.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'istituto degli Incarichi del personale dipendente dell'Area del Comparto appartenente a tutti i ruoli (sanitario, sociosanitario, amministrativo, professionale e tecnico) inquadrato nella rispettiva Area di appartenenza che siano in possesso dei requisiti professionali e di esperienza così come disciplinati dalla normativa vigente, dal presente Regolamento e dall'avviso di selezione.

Art. 3 Individuazione degli Incarichi e loro tipologia

L'istituzione degli Incarichi fa riferimento all'assetto organizzativo dell'Istituto, alle sue priorità di sviluppo e alle aree di attività strategiche e tiene conto del fondo di cui all'art. 102 del CCNL Triennio 2019-2021 Comparto Sanità

Sono istituiti in tutti i ruoli i seguenti incarichi:

- a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;
- b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
- c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.

I contenuti specifici, i requisiti e le modalità di conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi sono disciplinati dagli articoli successivi. Non è consentita l'attribuzione di più incarichi contemporaneamente, fatto salvo l'incarico ad interim di cui al comma 10 dell'art. 26 CCNL 2019-2021 Comparto Sanità per il personale di elevata qualificazione e nei limiti e con le modalità previste dal richiamato articolo contrattuale.

Gli incarichi, in relazione all'articolazione organizzativa di appartenenza, sono sovraordinati come segue:

- gli incarichi di posizione (EQ) sono sovraordinati agli incarichi di funzione organizzativa;
- gli incarichi di funzione organizzativa sono sovraordinati agli incarichi di funzione professionale.

La sovraordinazione interna alla singola tipologia incarichi di funzione organizzativa e di funzione professionale è determinata dal livello di complessità connesso a ciascun incarico secondo il modello organizzativo previsto dall'art. 5 del medesimo Regolamento con conseguente proporzionale differenziazione del trattamento economico accessorio. Le diverse tipologie di incarico, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse, possono comunque raggiungere una corrispondente valorizzazione economica nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale.

Lo svolgimento delle attività connesse all'incarico non esonera da alcuna funzione cui il dipendente risulta preposto, ma sono integrative e supplementari a quelle proprie della Area di appartenenza come stabilite dalle declaratorie allegate al CCNL 2019-2021 Comparto Sanità.

Art. 4 Contenuto degli incarichi

L'incarico di posizione (EQ) è finalizzato ad assicurare lo svolgimento di funzioni organizzative e professionali caratterizzate da livelli di competenza e responsabilità professionale, amministrativa e gestionale nonché autonomia, conoscenze e abilità particolarmente elevate, atte ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi in proficua collaborazione con i medesimi, anche in presenza di eventi straordinari, costituendo il collegamento con i dirigenti di riferimento. In particolare:

- per il personale del ruolo sanitario: rappresenta punto di riferimento di alta qualificazione, finalizzato al consolidamento, sviluppo e diffusione di competenze sanitarie avanzate relative ai processi di cura, riabilitativi, diagnostici e di prevenzione, decisionali e valutativi;
- per il personale del ruolo sociosanitario: rappresenta punto di riferimento della competenza e consulenza socio-sanitaria nelle situazioni di bisogno e di disagio o nello sviluppo e diffusione di competenze nei processi gestionali all'interno di un gruppo o di un'organizzazione con assunzione di diretta responsabilità, anche con funzioni di controllo;
- per il personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico: rappresenta punto di riferimento della competenza nello sviluppo e diffusione di processi gestionali e amministrativi all'interno di un gruppo o di un'organizzazione con assunzione di diretta responsabilità, anche con funzioni di controllo, di programmazione, di ricerca e analisi indispensabili per le attività svolte nell'articolazione organizzativa.

Nell'ambito dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, **l'incarico di funzione organizzativa** comporta l'assunzione di specifiche responsabilità, anche gestionali e amministrative, quali:

- per il personale del ruolo sanitario: la gestione dei processi clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi;
- per il personale del ruolo sociosanitario: la gestione dei percorsi socio sanitari integrati, formativi, di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione socio sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi;
- per il personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico: processi connessi alla gestione di servizi complessi, caratterizzati da un grado di autonomia gestionale e organizzativa, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.

Con riferimento ai sottostanti ruoli e aree di classificazione, sono individuabili i seguenti contenuti minimi delle attività caratterizzanti **l'incarico di funzione professionale** in relazione alle aree di appartenenza, correlate alla iscrizione ad albi professionali ove esistenti ed ove richiesto per l'esercizio della professione:

A) Area dei professionisti della salute e dei funzionari (complessità Media o Elevata):

-Per il ruolo sanitario: attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici, anche di tipo clinico assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato.

-Per il ruolo sociosanitario: attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici ad alta integrazione socio sanitaria con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato.

-Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale: attività caratterizzate da rilevanti conoscenze specialistiche in materia amministrativa/contabile, tecnica o professionale, anche trasversale, con funzioni di processo; responsabilità di risultato.

B) Area degli assistenti (complessità Base o Media o Elevata):

-Per il ruolo sanitario: attività caratterizzate da significativa conoscenza ed esperienza maturate negli ambiti professionali e specialistici;

-Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale: punto di riferimento del processo tecnico organizzativo o amministrativo contabile

C) Area degli operatori (complessità Base o Media o Elevata):

-Per il ruolo sanitario: attività con particolari contenuti professionali e specialistici;

-Per il ruolo sociosanitario: svolgimento di funzioni di tutoraggio nei confronti degli altri operatori della stessa unità organizzativa;

-Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale: svolgimento di funzioni di primo coordinamento operativo nell'ambito del gruppo di lavoro di riferimento.

Tali contenuti, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi e richiedono significative competenze professionali rispetto a quelle proprie del profilo posseduto. Il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari con incarico di funzione professionale di base esercita compiti e attività connesse all'area e al profilo di appartenenza aderenti all'organizzazione della struttura aziendale di assegnazione. Tale incarico è automaticamente aggiornato in relazione ad eventuali successive strutture aziendali di assegnazione.

Art. 5 Graduazione delle funzioni degli Incarichi e relativa indennità

Le principali tipologie di incarico sono riassunte nelle seguenti tabelle:

Area	Tipologia incarico	Graduazione
Elevata qualificazione	Incarico di posizione	10.000 – 20.000

Area	Tipologia incarico	Complessità		
		Base	Media	Elevata
Professionisti della salute e dei funzionari	Funzione organizzativa	---	4.000-9.500	9.501-13.500
	Funzione Professionale	1.000	4.000-9.500	9.501-13.500
Assistenti	Funzione Professionale	930	1.800	3.000
Operatori	Funzione Professionale	700	1.500	2.000

La graduazione delle funzioni degli **incarichi di posizione** (EQ) è effettuata sulla base dei seguenti criteri e parametri:

a) dimensione organizzativa di riferimento;

b) presenza di eterogeneità e dinamicità delle condizioni ambientali di riferimento;

- c) grado di complessità, autonomia e responsabilità, anche amministrativa e gestionale, e controllo secondo gli obiettivi di pertinenza dell'incarico oggetto di assegnazione;
- d) livello di governo dei processi nell'attività/servizio di riferimento;
- e) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;
- f) valenza strategica dell'incarico oggetto di assegnazione rispetto alla mission e agli obiettivi propri dell'Azienda o Ente;
- g) affidamento di programmi di aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze formative dell'Azienda o Ente.

La graduazione degli **incarichi di funzione organizzativa** viene suddivisa in due fasce economiche (incarichi di complessità media e incarichi di complessità elevata) in relazione alla:

- dimensione organizzativa di riferimento;
- al livello di autonomia e responsabilità della funzione;
- al tipo di specializzazione richiesta;
- alla complessità ed implementazione delle competenze;
- alla valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'Istituto.

Gli **incarichi di funzione professionale** vengono suddivisi in tre fasce economiche: a) Incarico di complessità base; b) Incarichi di complessità media; c) Incarichi di complessità elevata.

La graduazione degli incarichi riguarda le tipologie di cui alle lettere b) e c) in relazione alla:

- dimensione organizzativa di riferimento;
- al livello di autonomia e responsabilità della funzione;
- al tipo di specializzazione richiesta;
- alla complessità ed implementazione delle competenze;
- alla valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'Istituto.

Il personale con incarico di funzione professionale di base esercita attività e funzioni connesse all'area e al profilo di appartenenza aderenti all'organizzazione della struttura aziendale di assegnazione.

A ciascuno dei criteri sopra elencati è stato attribuito un punteggio ricompreso tra il minimo e il massimo al fine della definizione della complessità e dell'indennità da attribuire ad ogni incarico secondo le Tabelle allegate in calce allo stesso Regolamento:

- Tabella A e A1 per gli incarichi di posizione;
- Tabella B e B1 per gli incarichi di funzione organizzativa e professionale.

La graduazione degli incarichi è stabilita dalla Direzione Strategica.

Art. 6 Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di posizione

L'incarico di posizione è conferito a tutto il personale, di tutti i ruoli, inquadrato nell'area del personale ad elevata qualificazione.

Gli incarichi di posizione sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, anche di durata inferiore corrispondente alla durata dell'incarico o del comando. La durata può essere inferiore anche nel caso in cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Nel caso di vacanza di incarico, prima dell'avvio della procedura di cui all'art. 16 comma 1 del CCNL 2019-2021 Comparto Sanità è facoltà dell'Istituto attivare una procedura di selezione interna mediante avviso,

destinata al solo personale già appartenente all'area di elevata qualificazione interessato a ricoprire un diverso incarico al fine di acquisire la disponibilità di candidati all'incarico corredata dal curriculum. I criteri selettivi di comparazione sono riportati nell'avviso di selezione che potrà prevedere anche eventuale colloquio. I criteri selettivi di comparazione vengono riportati nell'avviso di selezione.

Gli incarichi di posizione possono essere rinnovati a seguito della valutazione positiva al termine dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa. Qualora, al termine dell'incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, al dipendente viene affidato altro incarico di posizione di valore economico complessivo inferiore e non si dà luogo alla corresponsione della parte variabile nel primo anno di affidamento, ferma restando la garanzia della parte fissa dell'indennità di posizione. Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di mancato rinnovo dell'incarico.

Allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità l'eventuale rinnovo o l'affidamento di altro incarico, tre mesi prima della naturale scadenza dell'incarico stesso viene effettuata dal dirigente di riferimento la valutazione di fine incarico di cui all'art. 11 del medesimo Regolamento nonché art. 34 comma 1 CCNL 2019-2021 Comparto Sanità.

Può essere disposta la revoca prima della scadenza dell'incarico per effetto:

a) della valutazione negativa annuale di cui all'art. 11 del medesimo Regolamento nonché art. 34 CCNL 2019-2021 Comparto Sanità;

b) a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la comminazione di una sanzione superiore alla multa.

Gli stessi incarichi possono, altresì, essere modificati o revocati ancor prima della scadenza nelle seguenti ulteriori ipotesi:

c) successiva e diversa riorganizzazione interna all'Istituto;

d) rinuncia da parte del titolare;

e) accertata grave inadempienza o sistematica inosservanza degli obblighi e responsabilità connesse all'incarico.

La revoca avviene con atto scritto e motivato.

La revoca dell'incarico comporta l'affidamento di altro incarico di posizione di valore economico complessivo inferiore e non si dà luogo alla corresponsione della parte variabile nel primo anno di affidamento, ferma

restando la garanzia della parte fissa dell'indennità di posizione. Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di revoca dell'incarico.

Qualora l'Azienda o Ente, a seguito di processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, il dipendente resta inquadrato nell'area, ruolo e profilo di appartenenza e allo stesso viene affidato altro incarico di posizione anche di valore economico complessivo inferiore, ferma restando la garanzia della parte fissa dell'indennità di posizione.

Art. 7 Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale

Al personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari:

- a) Per il personale neoassunto e per il personale non destinatario di un incarico di media o elevata complessità, è attribuito un incarico di funzione professionale di complessità base;
- b) Alla maturazione dei requisiti di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento è conferibile un incarico di funzione organizzativa o professionale di complessità media o elevata.

Al personale appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 lett. b) del medesimo Regolamento è conferibile un incarico di funzione professionale di complessità base, media o elevata.

Gli incarichi di funzione (eccetto l'incarico di funzione professionale base dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, una durata corrispondente alla durata dell'incarico o del comando; essi sono rinnovabili previa valutazione positiva. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Per gli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a) al termine del primo quinquennio è fatta salva la possibilità di conferire, ai sensi del comma 1, lett. b), un incarico di funzione organizzativa o professionale di complessità media o elevata in presenza dei requisiti di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento. Gli incarichi di funzione professionale sono conferibili anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora il valore economico di tali incarichi sia definito in misura non superiore a € 3.000. In tali casi il valore economico dell'incarico è rideterminato in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.

L'Istituto provvede altresì alla descrizione di ciascun incarico e, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a), alla definizione dei criteri selettivi. I criteri selettivi vengono riportati nell'avviso di selezione.

Gli incarichi di funzione sono attribuiti dall'Istituto in base alle risultanze della selezione tra le domande di partecipazione, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a).

Il dipendente cui è conferito un incarico di funzione svolge, laddove previsto, servizio di pronta disponibilità. In tal caso, le ore effettuate nel caso di chiamata sono remunerate secondo l'art. 44 commi 6 e 7 del CCNL 2019-2021 Comparto Sanità.

Gli incarichi di funzione, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a) possono essere rinnovati previa valutazione positiva al termine dell'incarico e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Qualora, al termine dell'incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, è prevista:

- per il personale appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti: la perdita dell'incarico;
- per il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, con l'esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a): l'attribuzione di un incarico professionale di complessità base.

Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di mancato rinnovo dell'incarico di complessità media ed elevata e per quello di complessità base nell'anno della valutazione negativa.

Può essere disposta la revoca prima della scadenza dell'incarico, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a), per effetto:

a) della valutazione negativa annuale di cui all'art. 11 del medesimo Regolamento nonché art. 34 CCNL 2019-2021 Comparto Sanità.

b) a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la comminazione di una sanzione superiore alla multa.

Gli stessi incarichi possono, altresì, essere modificati o revocati ancor prima della scadenza nelle seguenti ulteriori ipotesi:

c) successiva e diversa riorganizzazione interna all'Istituto;

d) rinuncia da parte del titolare;

e) accertata grave inadempienza o sistematica inosservanza degli obblighi e responsabilità connesse all'incarico.

La revoca avviene con atto scritto e motivato e comporta:

- per il personale appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti: la perdita dell'incarico;

- per il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari: la garanzia del solo incarico professionale di complessità base.

Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di revoca dell'incarico.

Qualora l'Istituto, a seguito di processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale, debba revocare l'incarico prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, il dipendente resta inquadrato nell'area, ruolo e profilo di appartenenza riacquisendo le funzioni proprie del profilo medesimo con corresponsione del relativo trattamento economico. Al personale:

- appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti: può essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore;

- appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari: può essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore ma non al di sotto del valore dell'indennità di funzione di parte fissa corrispondente alla complessità dell'incarico revocato; il personale con incarico di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a), eserciterà l'incarico nell'ambito della struttura aziendale di nuova assegnazione.

Qualora il dipendente, appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, già titolare di incarico di funzione di complessità media o elevata, per effetto della relativa revoca di cui al comma precedente ritornasse titolare di un incarico di funzione professionale di complessità base, viene garantita la parte fissa dell'indennità di funzione corrispondente alla fascia di complessità dell'incarico revocato fino alla naturale scadenza dell'incarico precedentemente assegnato.

Qualora il dipendente, appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti, già titolare di incarico di funzione professionale, per effetto della revoca a seguito di processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale non sia destinatario di altro incarico, purché abbia maturato almeno 15 anni continuativi di incarichi con valutazioni di fine incarico nonché valutazioni annuali di performance individuale positive nell'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità, ha diritto ad un assegno a titolo personale non riassorbibile di importo pari al valore di un differenziale dell'area nel quale è inquadrato, a valere sul fondo di cui all'art. 102 CCNL 2019-2021 Comparto Sanità. Nel computo dei 15 anni rientra l'incarico di funzione professionale di complessità bassa, media o elevata.

Nel periodo di permanenza nell'incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per la progressione economica all'interno dell'area di appartenenza qualora sia in possesso dei relativi requisiti.

Il numero massimo di incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità elevata istituibili da ciascuna azienda o ente non può superare complessivamente il 20% del numero degli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità media. Tale percentuale può essere incrementata a livello aziendale compatibilmente con le disponibilità del fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali).

Art. 8 Requisiti incarichi

Incarichi di posizione

Tali incarichi possono essere conferiti solo al personale appartenente all'area del personale di elevata qualificazione.

Al personale che accede alla presente area, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 comma 1 CCNL 2019-2021 Comparto Sanità e dei requisiti di accesso specifici nella suddetta Area previsti dall'Allegato A del CCNL 2019-2021 Comparto Sanità, viene conferito un incarico di posizione dopo il superamento del periodo di prova.

Qualora l'incarico di posizione conferito al personale del ruolo sanitario sia caratterizzato al suo interno anche dallo svolgimento di "funzioni di coordinamento" o di "professionista specialista", oltre ai requisiti previsti per l'accesso all'area di elevata qualificazione è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalle relative disposizioni legislative di cui all'art. 6 della Legge 43/2006.

Incarichi di funzione organizzativa

Tali incarichi possono essere conferiti solo al personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari.

Ferme restando le valutazioni annuali di performance individuale positive nell'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e l'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa, salvo quanto previsto dall'art. 12 del medesimo Regolamento nonché dell'art. 35 CCNL 2019-2021 Comparto Sanità è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza;
- per la sola funzione di coordinamento, che rappresenta una tipologia di incarico nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006.

Nel computo dei cinque anni di esperienza richiesta rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 CCNL 2019-2021 Comparto Sanità, nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.

Incarichi di funzione professionale

I requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi di funzione professionale, in relazione alle diverse aree e ruoli, sono i seguenti:

a) per l'area dei professionisti della salute e dei funzionari:

a1) al personale neoassunto e al personale già in servizio non destinatario di un incarico di media o elevata complessità, è automaticamente riconosciuto un incarico di complessità base;

a2) l'incarico di complessità media ed elevata, in relazione al ruolo di appartenenza, prevede i seguenti requisiti:

Ruolo sanitario:

- Incarico di “professionista specialista”: possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche secondo quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 43/2006, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;
- Incarico di “professionista esperto”: acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall'Azienda o Ente con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza professionale di tre anni, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;
- Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Ruolo sociosanitario:

- Incarico di “professionista specialista”: possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;
- Incarico di “professionista esperto”: acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall'Azienda o Ente con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza professionale di tre anni, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;
- Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Ruoli amministrativo, professionale e tecnico:

Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

b) per le aree degli assistenti e degli operatori: per gli incarichi di qualsiasi complessità, il possesso di almeno quindici anni di esperienza nel profilo di appartenenza, il titolo di abilitazione se richiesto per l'esercizio della professione, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Nel computo degli anni di esperienza professionale rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 CCNL 2019-2021 Comparto Sanità nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.

Art. 9 Avvisi di selezione e attribuzione degli incarichi

Facendo seguito a quanto disciplinato dall'art. 6, 7 e 8 del medesimo Regolamento relativamente al conferimento degli incarichi disciplinati dallo stesso, i rispettivi avvisi di selezione interna dovranno specificare:

- I contenuti professionali specifici e le attività che sono peculiari dell'incarico in esame;
- Il peso attribuito alla posizione organizzativa e il suo valore economico annuo;
- La durata dell'incarico;
- L'area, il ruolo e il profilo professionale richiesto per l'incarico cui il bando è riferito;
- Requisiti di ammissione;
- Criteri di massima di selezione.

L'incarico è conferito dal Direttore Generale, con provvedimento scritto e motivato in base alle risultanze della selezione interna. La selezione dei candidati aspiranti all'incarico, previa verifica dei requisiti, viene effettuata da una apposita commissione nominata dal Direttore Generale e più precisamente:

Area PTA:

1. Presidente: Direttore Amministrativo o suo delegato;
2. Componente: Dirigente Responsabile di Struttura Complessa o di Dipartimento in base al ruolo richiesto per l'incarico da conferire;
3. Componente: Dirigente o un Responsabile dell'U.O./Servizio di riferimento;
4. Segretario: personale dipendente con qualifica non inferiore a quella di Assistente Amministrativo;

Area Sanitaria (ad es. infermieri) e Sociosanitaria:

1. Presidente: Direttore Sanitario o suo delegato;
2. Componente: Direttore Medico di Presidio o suo delegato;
3. Componente: Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche o Dirigente/Responsabile dell'U.O./Servizio di riferimento
4. Segretario: personale dipendente con qualifica non inferiore a quella di Assistente Amministrativo

Area Sanitaria (tecnica):

1. Presidente: Direttore Sanitario o suo delegato
2. Componente: Direttore Medico di Presidio o suo delegato;
3. Componente: Dirigente delle Professioni Sanitarie Tecniche o Dirigente/Responsabile dell'U.O./Servizio di riferimento
4. Segretario: personale dipendente con qualifica non inferiore a quella di Assistente Amministrativo

Area Scientifica:

1. Presidente: Direttore Scientifico o suo delegato;
2. Componente: Dirigente Responsabile di Struttura Complessa o di Dipartimento in base al ruolo richiesto per l'incarico da conferire;
3. Componente: Dirigente o un Responsabile dell'U.O./Servizio di riferimento;
4. Segretario: personale dipendente con qualifica non inferiore a quella di Assistente Amministrativo;

Nelle procedure di selezione:

-per gli incarichi di posizione (EQ), deve essere prevista la valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano i ruoli e i profili dell'Area e in

particolare deve essere attribuito un peso equilibrato all'esperienza professionale, ad eventuali particolari master acquisiti, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ai fini del conferimento dell'incarico, escludendo, quindi automatismi generalizzati e basati sull'anzianità di servizio.

-per gli incarichi di funzione organizzativa o professionale, deve essere prevista la valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili e in particolare deve essere attribuito un peso equilibrato all'esperienza professionale, al titolo/i di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, escludendo, quindi automatismi generalizzati e basati sull'anzianità di servizio. Nell'ambito della selezione per gli incarichi di funzione organizzativa o professionale sono da valorizzare la laurea magistrale o specialistica, il master universitario di primo o secondo livello o eventuali percorsi formativi.

La Commissione procederà ad attribuire i punteggi ai singoli candidati sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum professionale tenendo a riferimento, tra l'altro, la coerenza tra i contenuti professionali richiesti dall'incarico e quanto contenuto nel curriculum.

La Commissione, per la selezione per il conferimento di un incarico di posizione, potrà eventualmente prevedere anche una prova colloquio.

Al termine dei lavori, la Commissione procederà alla stesura di una graduatoria di idonei in base ai punteggi attribuiti a titoli e curriculum.

L'attribuzione dell'incarico è effettuata con provvedimento scritto e motivato del Direttore Generale al primo classificato.

Qualora l'incarico conferito dovesse rendersi vacante, nell'ipotesi previste dalla normativa vigente, l'Istituto ha la facoltà di utilizzare la graduatoria di idonei entro e non oltre 24 mesi dall'espletamento della selezione.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico specificherà, tra l'altro, la descrizione delle linee di attività, i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire.

L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile, fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento e dalla disciplina contrattuale vigente in materia.

Tale articolo non si applica agli incarichi di funzione professionale di base per il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, in quanto al personale appartenente alla stessa area neoassunto e già in servizio non destinatario di un incarico di media o elevata complessità è automaticamente riconosciuto un incarico di complessità base così come disciplinato.

Art. 10 Trattamento economico incarichi

Incarico di posizione (EQ)

Gli incarichi di posizione sono finanziati nei limiti e con le risorse del fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali).

Il trattamento economico derivante dall'attribuzione dell'incarico di posizione assume la denominazione di "Indennità di posizione". Resta ferma la corresponsione della premialità nel caso di valutazione positiva. L'indennità di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il valore minimo di euro 10.000 annui lordi per tredici mensilità - e di una parte variabile lorda per tredici mensilità, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.

Il valore complessivo dell'indennità di posizione - inteso come somma della parte fissa e della parte variabile - è definito entro il valore massimo annuo lordo per tredici mensilità di euro 20.000.

Il valore dell'indennità di posizione parte fissa assorbe e ricomprende: - l'eventuale valore dell'indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018 nella misura annua lorda di euro 1.678,48 per tredici mensilità; - l'eventuale valore dell'indennità di cui all'art. 86, comma 5, del CCNL del 21.5.2018 nella misura annua lorda di euro 309,84 per dodici mensilità.

Il dipendente cui è conferito un incarico di posizione può eccezionalmente effettuare la pronta disponibilità in relazione all'organico previsto o alla situazione contingente del personale in servizio o dimensione organizzativa di riferimento. In tal caso, le ore sono remunerate secondo l'art. 44 commi 6 e 7 del CCNL Comparto Sanità Triennio 2019-2021.

L'indennità relativa agli incarichi di posizione assorbe il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto al comma precedente. Per le altre indennità resta fermo quanto previsto al CAPO III del TITOLO X del CCNL Comparto Sanità Triennio 2019-2021.

In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico, le Aziende o Enti possono affidare un incarico ad interim ad altro dipendente inquadrato nell'Area del personale di elevata qualificazione in possesso dei relativi requisiti. Lo svolgimento dell'incarico ad interim è retribuito con un importo, attribuito a titolo retribuzione di premialità, pari al 20% del valore economico complessivo dell'incarico su cui è attivato l'interim; esso non può superare i 12 mesi dalla data di assegnazione. Al termine del periodo di interim, qualora permanga la necessità di attribuire un nuovo incarico ad interim sul medesimo incarico, esso va riassegnato, ove possibile, con criterio di rotazione tra i dipendenti della stessa Area.

Incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari

Gli incarichi di funzione del personale della presente area sono finanziati nei limiti e con le risorse del fondo di cui all'art.102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali).

Il trattamento economico derivante dall'attribuzione dell'incarico di funzione assume la denominazione di "Indennità di funzione".

L'indennità di funzione, per gli incarichi di media ed elevata complessità, si compone di una parte fissa - coincidente con il valore minimo di cui alla tabella che segue - e di una parte variabile. Tali valori sono lordi per tredici mensilità; insieme rappresentano il valore complessivo dell'incarico. Il valore dell'incarico di complessità base è composto della sola parte fissa.

Il valore complessivo dell'indennità di funzione degli incarichi di media ed elevata complessità - inteso come somma della parte fissa e della parte variabile - è definito entro il valore massimo annuo di cui alla tabella riportata successivamente.

Il valore dell'indennità di funzione parte fissa degli incarichi di media ed elevata complessità assorbe e ricomprende: - l'eventuale valore dell'indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018 nella misura annua lorda di euro 1.678,48 per tredici mensilità; - l'eventuale valore dell'indennità di cui all'art. 86, comma 5, del CCNL del 21.5.2018 nella misura annua lorda di euro 309,84 per dodici mensilità.

L'indennità relativa agli incarichi di funzione di complessità media ed elevata assorbe il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto all'art. 31 comma 7 CCNL Triennio 2019-2021 Comparto Sanità.

L'indennità di funzione per gli incarichi di media ed elevata complessità, in relazione alla graduazione e in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo dell'Istituto, su cui grava il relativo onere, è attribuita nei limiti di seguito indicati:

Valori indennità di funzione per l'Area dei professionisti della salute e dei funzionari

Valori annui lordi in euro da corrispondersi per 13 mensilità

Area	Tipologie incarichi di funzione	Complessità	Valori annui lordi per 13 mensilità	
			Minimo (parte fissa)	Massimo
Area dei Professionisti della salute e dei Funzionari	Organizzativa	Elevata	9.501	13.500
	Organizzativa	Media	4.000	9.500
	Professionale	Elevata	9.501	13.500
	Professionale	Media	4.000	9.500

L'indennità di funzione per gli incarichi professionali di base, per tutti i ruoli del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, è stabilita in Euro 1.000 annui, compresa la tredicesima mensilità. Tale importo, può essere incrementato a livello aziendale di un importo non superiore a 300 euro, ove in sede di contrattazione integrativa siano state individuate le relative risorse a copertura nell'ambito del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali.

Incarichi di funzione del personale dell'area degli assistenti e dell'area degli operatori

Gli incarichi di funzione del personale delle aree degli assistenti e degli operatori sono finanziati nei limiti e con le risorse del fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali).

Il trattamento economico derivante dall'attribuzione dell'incarico di funzione assume la denominazione di "Indennità di funzione".

Il valore complessivo dell'indennità di funzione è definito, in funzione del livello di complessità dell'incarico attribuito, con risorse a carico dell'apposito Fondo di cui all'art. 102, nei valori annui lordi da corrispondersi per tredici mensilità di cui alla seguente tabella:

Valori indennità di funzione area degli Assistenti e area degli Operatori

Valori annui lordi in euro da corrispondersi per 13 mensilità

Area	Tipologia incarico di funzione attribuibile	Complessità	Valore annuo lordo da corrispondere per 13 mensilità
Area degli Assistenti	Professionale	Elevata	3.000
	Professionale	Media	1.800
	Professionale	Base	930
Area degli Operatori	Professionale	Elevata	2.000
	Professionale	Media	1.500
	Professionale	Base	700

Art. 11 Valutazione degli incarichi di posizione e funzione

Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico è soggetto a specifica valutazione annuale nonché, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base del personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, valutazione al termine dell'incarico, secondo i criteri e la procedura prevista dalla regolamentazione aziendale. Nella valutazione di termine incarico si tiene conto anche dell'esito delle valutazioni annuali. Il personale titolare dell'incarico di funzione professionale di base appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, è soggetto alla sola valutazione annuale sulla performance.

I criteri e la procedura di valutazione devono essere preventivamente posti a conoscenza dell'interessato in sede di attribuzione dell'incarico.

La valutazione annuale è effettuata nell'ambito del ciclo della performance ed il suo esito positivo dà titolo alla corresponsione della retribuzione di premialità.

Il Dipendente, inoltre, titolare di incarico è tenuto, annualmente e al termine dell'incarico, a presentare al Dirigente Responsabile della struttura complessa o di dipartimento (in base all'afferenza dell'incarico), una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la specificazione, in particolare, dei risultati conseguiti, delle risorse utilizzate, dei tempi di definizione dei procedimenti amministrativi, dei rapporti con l'utenza, della collaborazione fornita ad altre unità operative o da queste ultime ricevuta, della razionalizzazione delle procedure avviate.

La valutazione, periodica e complessiva, dell'operato del dipendente al quale è stato conferito un incarico ha luogo sulla base dei seguenti parametri e indici di riferimento:

- a) al rispetto delle direttive e delle disposizioni di servizio dettate dalla direzione strategica e dal responsabile della struttura nel cui ambito è collocato il relativo incarico;

- b) alle azioni promosse per la semplificazione e la razionalizzazione dei provvedimenti amministrativi e la riduzione dei tempi di definizione;
- c) all'attivazione di iniziative mirate al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi istituzionali;
- d) alle attività mirate al conseguimento di un più elevato grado di soddisfazione delle attese e delle esigenze dell'utenza;
- e) alle iniziative individuali ed al grado di coinvolgimento personale e delle risorse umane disponibili nei processi gestionali mirati al conseguimento degli obiettivi strategici dell'azienda;
- f) all'arricchimento formativo e professionale;
- g) alla capacità propositiva di soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.

Allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità l'eventuale rinnovo o l'affidamento di altro incarico, tre mesi prima della naturale scadenza dell'incarico stesso viene effettuata la valutazione di fine incarico.

Il giudizio positivo alla fine del processo di valutazione annuale e alla fine dell'incarico è utile per il rinnovo dell'incarico.

L'Istituto, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa acquisisce, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia.

Art. 12 Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi e livelli di complessità

Nell'ambito del nuovo assetto degli incarichi contenuto nel CAPO III del CCNL Triennio 2019-2021 Comparto Sanità, gli incarichi di organizzazione e professionali, di cui agli artt. 14 e seguenti del CCNL del 21.5.2018, in essere alla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di contratto o quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data e fermo restando il valore economico già individuato, sono collocati all'interno delle fasce di cui alla Tabella all'art. 10 del medesimo Regolamento relativa agli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari (cfr. art. 32 comma 7 CCNL Triennio 2019-2021 Comparto Sanità) senza necessità di attivazione di una nuova procedura selettiva secondo i seguenti criteri:

- a) gli incarichi di organizzazione, ivi inclusi gli incarichi di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai sensi dell'art. 22 del CCNL 21.5.2018 e di coordinamento, assumono la denominazione di "Incarichi di funzione organizzativa";
- b) gli incarichi professionali assumono la denominazione di "Incarichi di funzione professionale".

Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita.

La collocazione all'interno dei livelli di complessità degli incarichi avviene con le modalità di cui ai commi 6, 7, e 8 dell'art. 99 del CCNL Triennio 2019-2021 Comparto Sanità riportati qui esemplificativamente:

Per il personale di cui all'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi) comma 1, a decorrere dall'1 gennaio 2023 l'indennità di funzione già in godimento per incarichi di "organizzazione" e "professionale" di cui al comma 1 dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi) è incrementata di Euro 930.

A seguito dell'applicazione del comma 6 e con la medesima decorrenza ivi indicata, al personale di cui all'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi) comma 1 è attribuito un livello di complessità medio o elevato sulla base dei seguenti criteri basati sul valore rivalutato degli incarichi in essere:

a) è attribuito il livello di complessità medio se il valore dell'indennità di funzione, come rivalutato ai sensi del comma 6, è compreso tra il minimo ed il massimo di tale fascia di complessità indicata all'Art. 32 comma 7 (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari);

b) è comunque attribuito il livello di complessità medio, anche se il valore dell'indennità di funzione, come rivalutato ai sensi del comma 6, è inferiore al minimo previsto per tale livello di complessità; in tal caso, il valore rivalutato dell'incarico viene allineato al valore corrispondente alla parte fissa della complessità media e non è attribuita la indennità di funzione di parte variabile;

c) è attribuito il livello di complessità elevato se il valore dell'indennità di funzione, come rivalutato ai sensi del comma 6, è compreso tra il minimo ed il massimo di tale fascia di complessità indicata all'Art 32 comma 7 (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari).

Nei casi previsti dal comma 7, lettere a) e c), sono attribuiti:

– un valore di Indennità di funzione parte fissa in misura pari ai valori previsti per la tipologia di incarico attribuito, in prima applicazione, ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi);

– un valore di indennità di funzione parte variabile in misura pari alla differenza, se positiva, tra il valore complessivo del precedente incarico rivalutato ai sensi del comma 6 ed il valore della nuova indennità di funzione di parte fissa; in caso di differenza nulla o negativa l'indennità di funzione parte variabile non è attribuita.

Art. 13 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e alle norme contrattuali vigenti in materia nonché alla Regolamentazione dell'Istituto per quanto concerne il Sistema di misurazione e Valutazione della Performance.

Art. 14 Norma transitoria e finale

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito di Deliberazione del Direttore Generale pubblicata in Albo Pretorio dell'Istituto.

Lo stesso disapplica e sostituisce il precedente Regolamento di cui alla delibera n. 305 del 29.03.2019.

**TABELLA A – Criteri per la graduazione degli incarichi di posizione art. 26 comma 3 CCNL 2019-2021
Comparto Sanità**

	Parametri	Punti attribuiti	Punteggio assegnato
A	Dimensione organizzativa di riferimento	Da 1 a 14	
B	Presenza di eterogeneità e dinamicità delle condizioni ambientali di riferimento	Da 1 a 14	
C	Grado di complessità, autonomia e responsabilità, anche amministrativa e gestionale, e controllo secondo gli obiettivi di pertinenza dell'incarico oggetto di assegnazione	Da 1 a 15	
D	Livello di governo dei processi nell'attività/servizio di riferimento	Da 1 a 14	
E	Grado di competenza specialistico – funzionale o professionale	Da 1 a 14	
F	Valenza strategica dell'incarico oggetto di assegnazione rispetto alla mission e agli obiettivi propri dell' Istituto	Da 1 a 15	
G	Affidamento di programmi di aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze formative dell'Istituto	Da 1 a 14	

TABELLA A1 – Legenda

Area	Punti	Importo Indennità
Elevata qualificazione	Fino a 50	10.000
	Da 51 a 100	10.000 + 200,00 per ogni punto oltre il 50 (max 50 punti)

TABELLA B – Criteri per la graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale Art. 30 CCNL comma 3 e 4 CCNL 2019-2021 Comparto Sanità

	Parametri	Punti attribuiti	Punteggio assegnato
A	Dimensione organizzativa di riferimento	Da 1 a 20	
B	Livello di autonomia e responsabilità della funzione	Da 1 a 20	
C	Tipo di specializzazione richiesta	Da 1 a 20	
D	Complessità ed implementazione delle competenze	Da 1 a 20	
E	Valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'Istituto	Da 1 a 20	

TABELLA B1 – Legenda

Area	Punti	Complessità	Importo Indennità
Professioni della salute e dei funzionari	Fino a 50	Base*	1.000,00
	Da 51 a 75	Media	4.000,00 + 220,00 per ogni punto oltre il 50 (max 25 punti)
	Da 76 a 100	Elevata	9.501,00 + 159,96 per ogni punto oltre il 75 (max 25 punti)
Assistenti	Fino a 50	Base	930,00
	Da 51 a 75	Media	1.800,00
	Da 76 a 100	Elevata	3.000,00
Operatori	Fino a 50	Base	700,00
	Da 51 a 75	Media	1.500,00
	Da 76 a 100	Elevata	2.000,00

*Al personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari (personale neoassunto e per il personale non destinatario di un incarico di media o elevata complessità) è attribuito, in automatico, un incarico di funzione professionale di complessità base in attuazione di quanto previsto dall'art. 31 comma lett. a) CCNL 2019-2021 Comparto Sanità

**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Deliberazione N. 97 del 05/02/2024

PROPONENTE: Direttore Amministrativo

OGGETTO: Regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi del Comparto Sanità –
Recepimento.

In pubblicazione dal 05/02/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Giovanni De Masi - Direttore Amministrativo

Maurizio Di Mauro - Direttore Sanitario

Alfredo Budillon - Direttore Scientifico

Attilio Bianchi - Direttore Generale